



COMUNE DI ANACAPRI

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi da seguirsi in caso di attività di piccoli intrattenimenti musicali ed altre forme di allietamento complementari per attività e strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.

Art. 2 – DEFINIZIONE

Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa ed in particolare dal D.M. 19 agosto 1996 si intende per:

- **LUOGO PUBBLICO:** il luogo a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, strade, ecc.);
- **LUOGO APERTO AL PUBBLICO:** il luogo a cui chiunque può accedere, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo medesimo (es.: bar, ristorante, pubblici esercizi in genere, ecc.);
- **LUOGO ESPOSTO AL PUBBLICO:** il luogo che ha una collocazione tale per cui dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre sulla pubblica via, ecc.);
- **SPETTACOLI:** le forme di divertimento a cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro, concerti, ecc.);
- **INTRATTENIMENTI o TRATTENIMENTI:** le forme di divertimento alle quali il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo, sfilata mascherata, ecc.);
- **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE:** le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- **ALLESTIMENTI TEMPORANEI:** le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo limitato per lo svolgimento di manifestazioni temporanee;
- **LOCALE:** l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o al trattenimento: ai fini della presente regolamentazione fondamentale è il *distinguo* tra attività svolte all'interno (al chiuso) e all'esterno (all'aperto) del locale (ad esempio terrazze, giardini, suolo pubblico etc.);
- **ATTIVITA' SPETTACOLO VIAGGIANTE:** quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art.4 della Legge n. 337 del 18.03.1968 e del D.M. 18.05.2007;
- **SQUADRA DI SORVEGLIANZA DELLA MANIFESTAZIONE:** la squadra costituita da addetti a funzioni antincendio incaricati di assicurare, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;
- **CAPIENZA:** l'affollamento massimo di persone definito dal titolo IV del D.M. 19.08.1996, individuato e dichiarato da tecnico abilitato, secondo cui è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;
- **RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:** persona, in possesso di specifica abilitazione o requisiti, appositamente individuata dal richiedente o costituita da quest'ultimo in assenza di designazione, che vigila e garantisce l'efficienza dei presidi e l'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
- **ALLIETAMENTO:** le esecuzioni musicali effettuate negli esercizi al chiuso che accompagnano e allietano le persone all'interno dei locali con la sola funzione di sottofondo complementare all'attività principale, senza che sia apportata alcuna modifica all'assetto ordinario dei locali e siano svolte nel pieno rispetto delle condizioni specificate al successivo art. 3;
- **LICENZA:** l'autorizzazione prescritta dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento. Il Responsabile del procedimento amministrativo per il rilascio della licenza è individuato nel funzionario incaricato di Posizione Organizzativa del competente Ufficio comunale;



COMUNE DI ANACAPRI

- **PARERE:** il parere espresso dalla C.C.V.L.P.S in relazione all'art. 80 (verifica di agibilità) del T.U.L.P.S. Tale parere, di natura obbligatoria e vincolante, costituisce una fase del procedimento di rilascio della licenza sopra definita;
- **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RIPETITIVE:** allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente nella medesima configurazione e con le stesse o similari tipologie di strutture ed impianti, per cui non occorre una nuova verifica di agibilità nei casi in cui la medesima abbia avuto parere favorevole in data non superiore a 2 anni.

Art. 3 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

- 1) I piccoli trattenimenti musicali e le attività di allietamento nei pubblici esercizi nei locali al chiuso, complementari a quella di cui all'art. 1, **per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgano entro le ore 24 del giorno di inizio**, possono essere effettuati dietro presentazione di SCIA annuale (segnalazione certificata di inizio attività), di cui all'art. 19 della L. 241 del 1990, presso il S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività Produttive) di questo Comune e dietro l’osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia di destinazione d’uso dei locali, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi;
- 2) **La suddetta SCIA** deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, non oltre 15 giorni prima dello svolgimento della suddetta attività di trattenimento e allietamento e può essere unica per gli eventi ripetuti a scadenza periodica nell’arco dell’anno solare;
- 3) **La segnalazione** certificata di inizio attività dovrà essere presentata utilizzando la modulistica dello sportello unico per le attività produttive di questo Comune;
- 4) **Gli apparecchi** televisivi e altri apparecchi che emettono onde sonore come radiofonici, stereofonici, jude-box e simili non devono essere installati all'esterno del locale e visibili dalla pubblica via e devono essere tenuti a volume moderato. In ogni caso il suono non deve arrecare disturbo al vicinato;
- 5) **L’uso di apparecchi** televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili nei locali al chiuso è consentito fino all’orario di chiusura del pubblico esercizio. Quando le porte sono mantenute aperte, l’uso deve cessare entro le ore 24.00;
- 6) **Durante** le trasmissioni radio-tv o i piccoli intrattenimenti, le luci dell'esercizio non devono essere spente o attenuate e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, per evitare che si trasformi a tutti gli effetti in un locale di pubblico spettacolo. Devono inoltre essere evitati gli affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
- 7) **Si specifica** che, ai fini di cui alla presente ordinanza, per allietamento s'intende l'attività complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei pubblici esercizi, circoli privati e agriturismi, con le seguenti modalità:
 - a. **L’assetto** ordinario dei locali non deve essere modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'allietamento al fine di trasformarli in un luogo di pubblico spettacolo, idoneo e finalizzato all'accoglimento prolungato dei clienti. L'allietamento, pertanto, deve essere svolto nei locali e negli spazi dove la clientela accede e sosta per la consumazione. L'allietamento non deve essere svolto in locali appositamente allestiti, con



COMUNE DI ANACAPRI

esibizioni che possono richiamare una forte affluenza di spettatori che vi si intrattengono e non devono essere allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici, ecc...;

- b. **L'attività** deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- c. **L'ingresso** del pubblico deve essere libero e gratuito, pertanto non deve esservi richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- d. **Non deve esserci richiamo pubblicitario** al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi di mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
- e. **Non deve** essere consentito il ballo
- f. **E' vietato** il consumo all'aperto di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie e bicchieri di vetro.

8) **Qualsiasi** forma di intrattenimento deve essere esercitata con osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, nonché di tutte quelle vigenti in materia urbanistico-edilizia, di destinazione d'uso dei locali, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di concessione di suolo pubblico;

9) **Qualora** la tipologia dell'intrattenimento o la predisposizione di sale e/o auditorium ecceda i limiti imposti, in misura tale da poter essere assimilata al locale di pubblico spettacolo, il titolare deve richiedere e ottenere l'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.;

10) **Il titolare** dovrà munirsi ed esibire ad ogni controllo la certificazione di idoneità e conformità a regola d'arte degli impianti utilizzati, nonché la regolarizzazione degli adempimenti amministrativi e delle denunce SIAE;

11) **E' fatto** obbligo ai titolari dei pubblici esercizi di provvedere alla pulizia nelle parti delle vie pubbliche circostanti i loro locali ogni qualvolta effettuano attività di intrattenimento;

12) **Le attività** economiche prima richiamate che fanno uso di strumenti sonori, per allietare le serate o intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995;

13) **Viene derogato** il limite di orario del presente atto per l'uso di apparecchi televisivi detenuti nei locali al chiuso di esercizi pubblici o pizzerie, ristoranti in occasione di trasmissioni di manifestazioni sportive o culturali aventi carattere nazionale o internazionale. La suddetta deroga viene intesa sino alla conclusione dell'evento stesso;

14) **I titolari** di pubblici esercizi o circoli privati che, in occasione di particolari eventi o circostanze, intendano protrarre l'attività di allietamento e la relativa diffusione sonora **oltre i limiti di orari** sopra specificati, ma, **sempre nel rispetto dei limiti di inquinamento acustico previsti dalle vigenti norme**, devono richiedere l'autorizzazione al superamento dei limiti orari di cui alla presente ordinanza all'ufficio comunale competente presentando **apposita domanda almeno quindici giorni prima** dell'inizio dell'attività di che trattasi. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere una documentazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95 e dovrà essere corredata da una valutazione di impatto acustico (V.I.A.C.) anche in



COMUNE DI ANACAPRI

forma semplificata, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, atta a dimostrare l'utilizzo di impianti inidonei a superare i limiti di rumore fissati dalle norme vigenti. **La documentazione** dovrà attestare che in ogni caso le emissioni sonore non potranno mai superare il valore massimo previsto dalla legge e pertanto la procedura da seguirsi prevede una misura fonometrica di verifica, eseguita da parte di un tecnico competente in acustica, a 5 metri in fronte ai diffusori costituenti l'impianto stesso e prendendo come riferimento l'eventuale diffusore a maggiore emissione. Altre informazioni richieste riguardano gli elementi di base caratterizzanti il contesto dei luoghi, le caratteristiche, le impostazioni e le tarature dell'impianto di diffusione.

- 15) **Per tutte** le sopradette attività, i titolari di pubblici esercizi o di circoli privati, comunicano al Comune che l'attività di allietamento è condotta con le modalità indicate nella presente ordinanza e dichiarano ai sensi dell'art. 47 DPR n.445/2000 il proprio impegno a rispettare i limiti orari e di diffusione sonora indicati nel presente documento. Gli eventi che si svolgeranno in concomitanza con manifestazioni religiose o civili potranno essere sospesi a discrezione dell'Amministrazione;
- 16) **In qualsiasi** momento in caso di assembramenti, di disordini, di situazioni di pericolo per la incolumità pubblica, per la sicurezza dei luoghi e delle persone, di intralcio alla viabilità, di offese alla morale o al buoncostume e atti contro la pubblica decenza, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono ordinare la sospensione o la cessazione dell'intrattenimento e se occorre, lo sgombero del locale o dell'area, oltre che applicare le sanzioni previste dal successivo art. 5. L'attività deve essere sempre svolta nel rispetto di tutte le norme di legge connesse al pubblico esercizio dove è esercitata.

ART. 4 – ATTIVITÀ NON SOGGETTE A COMUNICAZIONE, LICENZA E VERIFICA DI AGIBILITÀ SVOLTE ALL'INTERNO DEI LOCALI (AL CHIUSO) DEI PUBBLICI ESERCIZI

- 1) Non sono soggette ad alcuna comunicazione, né all'autorizzazione di cui agli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., né alla verifica di agibilità:
 - A) le attività di allietamento ovvero le esecuzioni musicali dal vivo con o senza cantante effettuati negli esercizi di somministrazione e negli esercizi commerciali, in locali al chiuso, se svolte alle seguenti condizioni:
 - a. con funzione a carattere esclusivamente complementare e sussidiario alla somministrazione o all'attività di vendita che devono rimanere prevalenti;
 - b. con esclusione del trattenimento danzante;
 - c. con ingresso libero e gratuito;
 - d. senza richiedere compenso aggiuntivo sotto forma di consumazione obbligatoria;
 - e. l'attività di spettacolo e trattenimento deve avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione;
 - f. senza apportare modifiche di qualsivoglia natura che comportino una variazione non consentita all'attività prevalente del locale (non rientra fra le modifiche non consentite la



COMUNE DI ANACAPRI

diversa distribuzione di tavoli, sedie, e altri arredi già presenti nei locali al chiuso purché ciò non costituisca modifica all'attività esercitata);

- g. senza installare alcuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico oltre quelle già presenti per l'attività ordinaria;
- h. senza l'installazione di strutture di qualsivoglia natura che trasformino il locale in luogo di pubblico spettacolo;
- i. è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo della consumazione rispetto ai prezzi ordinariamente praticati nell'esercizio;
- j. è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimenti disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione e più in generale di pubblico esercizio, effettuata al di fuori del locale;
- k. nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, del piano di zonizzazione e con l'obbligo del titolare e/o gestore dell'esercizio di adottare tutte le misure idonee a evitare il disturbo alla quiete pubblica e privata;

B) l'uso di impianti radiofonici o stereofonici, apparecchi televisivi, juke boxe e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, impiegati nei locali al chiuso con la sola funzione di musica d'ambiente complementare all'attività principale, senza che siano apportate modifiche tali da variare l'attività prevalente del locale;

C) le attività di spettacolo e trattenimento svolte nei circoli privati esclusivamente nei confronti dei propri associati.

2) Tutte le attività di cui ai punti a., b. e c. dovranno rispettare il seguente orario:

- A) Esercizi ubicati nel centro abitato o fuori dal centro abitato ma con abitazioni nelle immediate vicinanze: inizio non prima delle ore 09:00 – termine non oltre le ore 24:00; le emissioni sonore non dovranno essere percepibili dall'esterno.
- B) Esercizi ubicati fuori del centro abitato e privi di abitazioni nelle immediate vicinanze: inizio non prima delle ore 08:00 – termine non oltre le ore 02:00 del giorno successivo; le emissioni sonore non dovranno essere percepibili dall'esterno.
- C) Negli esercizi ubicati nel centro abitato, la diffusione della musica attraverso la radio o altri impianti di diffusione sonora è consentita a partire dalle ore 09:00 sino alle ore 24:00 esclusivamente nei locali al chiuso.
- D) Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento.

ART. 5 – ATTIVITÀ SOGGETTE A SCIA

1) Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) *ex* art. 68 T.U.L.P.S. ed *ex* art. 19 della legge n. 241/1990:

- A) le attività di trattenimento svolte nei pubblici esercizi (interno e esterno), con capienza fino a 200 persone, quando è presente anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. è emesso un biglietto di ingresso, tessera o simili;
 - b. sono approntate appositamente strutture di qualsivoglia natura che trasformino il locale in luogo di pubblico spettacolo;



COMUNE DI ANACAPRI

c. è prevista appositamente l'installazione di una strumentazione tecnica e elettrica al servizio del trattenimento, le cui caratteristiche vanno oltre la semplice alimentazione di amplificatori o di fari destinati all'illuminazione dell'evento.

2) E' comunque necessario che gli eventi siano saltuari ed occasionali al fine di evitare la trasformazione dei locali in luoghi di pubblico spettacolo nel rispetto dei seguenti punti:

- possono essere svolti un massimo di nr. 48 (quarantotto) eventi nell'arco di un anno solare con un massimo di 4 (quattro) eventi in un mese;
- il locale sia agibile ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. e in possesso della SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 4 DPR n. 151 del 1.08.2011 se prescritto (nei soli casi in cui si configuri l'attivazione di un locale di P.S.);
- bisogna rispettare il seguente orario:
 - a) Esercizi ubicati nel centro abitato o fuori dal centro abitato ma con abitazioni nelle immediate vicinanze:
 - ❖ Attività svolte all'interno ed all'esterno degli esercizi: inizio non prima delle ore 09:00 – termine non oltre le ore 24:00;
 - b) Esercizi ubicati fuori dal centro abitato e privi di abitazioni nelle immediate vicinanze:
 - ❖ Attività svolte nei locali al chiuso: inizio non prima delle ore 08.00 – termine non oltre le ore 02:00 del giorno successivo;
 - ❖ Attività svolte all'esterno degli esercizi: inizio non prima delle ore 08.00 – termine non oltre le ore 01:00;

A. i pubblici spettacoli o i trattenimenti che si svolgono temporaneamente in luoghi all'aperto (strade, piazze, giardini ed aree urbane) non delimitati/circoscritti a condizione che:

- a. non siano presenti strutture specificatamente destinate allo stazionamento e contenimento del pubblico (sedute di qualunque tipo e natura, recinzioni, transenne o altre strutture destinate alla delimitazione dell'area anche se mobili);
- b. siano usati palchi o pedane dotati di collaudo;
- c. siano utilizzate attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, con altezza massima di 2 m. installate in aree non accessibili al pubblico di dimensioni tali da contenerle interamente in caso di caduta;
- d. sia prodotta la documentazione tecnica indicata dal D.M. 19.8.1996 a firma di tecnici abilitati (relazione tecnica, planimetria, collaudo del palco a firma di ingegnere o architetto iscritto al rispettivo albo professionale da almeno 10 anni, approntamento e idoneità dei mezzi antincendio e, prima dell'effettuazione della manifestazione: certificazione di corretto montaggio del palco e conformità degli impianti).
- e. Gli spettacoli terminino entro le ore 24.00.

B. i pubblici spettacoli o i trattenimenti che si svolgono temporaneamente in luoghi all'aperto delimitati in qualsiasi modo ed attrezzati per lo stazionamento del pubblico con capienza inferiore a nr. 200 persone, comprese competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche, manifestazioni motoristiche o con presenza di animali;

C. gli allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, pagode e simili), con prevalente attività di somministrazione di alimenti e bevande che effettuano il trattenimento con la



COMUNE DI ANACAPRI

sola funzione complementare nel rispetto di tutte le condizioni definite per l'allietamento di cui al precedente punto 3.1. lett. a);

- D. le singole giostre dello spettacolo viaggiante, già in possesso del codice identificativo previsto dal D.M. 18/05/2007, installate unicamente in occasione di fiere e feste.
- 3) Per le attività che si svolgono su suolo pubblico la SCIA potrà essere presentata solo dopo aver assolto il pagamento del relativo canone COSAP.
- 4) In ogni caso l'attività dovrà essere esercitata in conformità alla normativa in materia di inquinamento acustico ed al piano di zonizzazione acustica approvato in consiglio comunale il 1° luglio 2019.

ART. 5 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE

Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui al presente regolamento, si applicheranno che sanzioni previste dall'art. 10, commi 1 e 2, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 nel seguente modo:

- a. **chiunque** non osserva le prescrizioni contenute nel presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 1.032,00** ad **€ 10.329,00**;
- b. **chiunque** nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente, fissa o mobile, di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui ai D.P.C.M. del 14/1 1/1997 e del 16/04/1999, n. 215, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 1.000,00** ad **€ 10.000,00**;
- c. **fatta salva** l'applicazione della Legge Penale, la violazione delle prescrizioni impartite con il presente regolamento ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. è punita con le sanzioni previste dall'art 17 e seguenti del T.U.L.P.S. Per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, non specificatamente punite dalla Legge, si applica la sanzione amministrativa pecunaria **da € 500,00 a € 1.500,00**;
- d. **In caso** di accertata violazione o reiterato disturbo alla quiete pubblica potrà trovare applicazione l'articolo 659 del codice penale: «Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a **€ 309,00**. Si applica l'ammenda **da € 103,00 a € 516,00** a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità ».

ART. 6 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.